SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 91**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1992.

Sostituzione della tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1980 concernente il trasferimento, alla provincia autonoma di Bolzano, di beni patrimoniali già dell'Opera nazionale pensionati d'Italia. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 26 marzo 1992.

Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978 concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione . . . . Pag 4

Ministero del tesoro

DECRETO 30 marzo 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998 . . . . Pag. 5

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 4 aprile 1992.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano». Pag. 7

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 11 aprile 1992.

Ulteriori disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione dell'Etna. (Ordinanza n. 2250/FPC). Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 . . . . Pag. 10

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Approvazione del programma delle analisi e degli studi finalizzati al piano funzionale triennale, attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti, ed alla definizione delle relative azioni progettuali, nonché alle relative procedure di esecuzione. Pag. 13

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto . . . . Pag. 14

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Approvazione del piano quinquennale degli interporti. Pag. 15

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 1° aprile 1992, n. 87422/4.2.59.

Sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti statali ultrasessantacinquenni privi dell'anzianità minima per il diritto a pensione. Criteri generali ai fini dell'applicazione del trattenimento in servizio. Pag. 16

Ministero della pubblica istruzione

CIRCOLARE 11 aprile 1992, n. 102.

Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità . . . . Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 25

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 13 aprile 1992. Pag. 26

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia . . . . . Pag. 28

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Jesi. . . . . Pag. 28

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti i magazzini generali. . Pag. 28

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglian della liquidazione coatta amministrativa della Società fiduciaria Mercurio S.p.a., in Torino, e sue attratte . . . . . . Pag. 28

Provvedimenti concernenti società cooperative . . Pag. 28

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 29

Autorizzazione all'Associazione centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni), in Roma, ad accettare una donazione. Pag. 30

Regione Friuli-Venezia Giulia: Revoca degli amministratori e dei sindaci della «G.S.G. - Soc. coop. a r.l.», in Monfalcone, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1991 recante: «Concessione di contributi per il finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1992). . . . . Pag. 30

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 30 marzo 1992 concernente «Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992) . . . . Pag. 30

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1992.

Sostituzione della tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1980 concernente il trasferimento, alla provincia autonoma di Bolzano, di beni patrimoniali già dell'Opera nazionale pensionati d'Italia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1980, concernente il trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano del patrimonio immobiliare e mobiliare della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, nell'ambito del territorio di detta provincia;

Vista la nota n. 106 del 19 settembre 1990, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che nel sopra descritto decreto sono rilevate inesattezze ed omissioni;

Esaminata la documentazione inviata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, concernente l'esatta individuazione del patrimonio immobiliare della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia esistente nella provincia autonoma di Bolzano;

Riconosciuto di dover procedere alla rettifica ed alla integrazione della tabella annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1980, nelle parti in cui viene indicata al p.ed. n. 617 anziché n. 717 e non viene elencata la p.ed. 2223 P.M. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1989, recante delega all on. avv. Remo Gaspari, Ministro Segretario di Stato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

I beni immobiliari relativi alla cessata attività della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, assegnati alla provincia autonoma di Bolzano, sono individuati nell'annessa tabella che forma parte integrante del presente decreto e che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del tesoro
CARLI

TABELLA

BENI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA OPERA NAZIONALE PENSIONATI D'ITALIA
TRASFERITI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Descrizione e comune catastale	Numero della P.T. e della particella	Superficie
Casa di riposo O.N.P.I., via Fago, 18 - Bolzano - C.C. Gries (Bolzano)	P.T. 600/II	
	p.ed. 455	mq 997
	p.f. 157/1	mq 2371
	P.T. 601/II	
	p.ed. 1948	mq 24
	p.f. 157/3	mq 1955
	P.T. 904/II	
	p.ed. 717	mq 382
	P.f. 156/7	mq 521
Appartamento O.N.P.I., via Druso, 100 - Bolzano - C.C. Gries.	P.T. 2193/II	
	p.ed. 2223	mq 330

92A1747

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 marzo 1992.

Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978 concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, sulla sicurezza dei materiali elettrici utilizzati entro determinati limiti di tensione, che traspone nell'ordinamento italiano la direttiva CEE n. 73/23, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 26 marzo 1973, n. L 77;

Visto il decreto ministriale 6 febbraio 1978 riguardante le norme relative all'immissione in commercio sul territorio nazionale di ricevitori per televisione, modificato con decreto ministeriale 11 ottobre 1980, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978 e n. 336 del 9 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante la scelta del sistema per la trasmissione del suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1984 riguardante la scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, l'obbligo della presa di peritelevisione e le modalità per l'immissione in commercio di televisori per televideo, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1985 con il quale è stata consentita l'immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 1985;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 luglio 1989 relativo al recepimento, in applicazione della sopra citata legge 18 ottobre 1977, n. 791, della lista dagli organismi riportati nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. C/184 del 23 luglio 1979;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, concernente le norme per l'informazione del consumatore, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 1991;

Riconosciuta l'opportunità di conformare all'art. 30 del trattato di Roma la procedura per l'immissione in commercio delle apparecchiature per la ricezione televisiva ed adeguarla agli attuali obiettivi comunitari del Mercato unico europeo;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli apparecchi per la ricezione televisiva, per corrispondere agli obiettivi di tutela del consumatore, devono, salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo·

a) essere in grado di ricevere tutti i canali televisivi pianificati per l'Italia A, B, C, D, E, F, G, H, H1, H2 nonché i canali da 21 a 69;

b) essere conformi alla legge n. 791/1977, che traspone nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

c) portare l'indicazione sul consumo, misurato secondo il documento CENELEC EN 60555/2-CEI 77.3 (cap. 5.4) (documento disponibile presso il Comitato elettrotecnico italiano - CEI). Tale indicazione, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 783/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982, di recepimento della direttiva CEE n. 79/530, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee 13 giugno 1979, n. L 145, sull'indicazione dei consumi degli apparecchi domestici, deve essere riportata sulle targhette che già contengono le altre indicazioni con le caratteristiche elettriche dell'apparato;

d) essere accompagnati da istruzioni per l'uso, schemi elettrici e norme di taratura, che, al momento della commercializzazione finale, devono essere forniti, in lingua italiana, dal produttore o dall'importatore;

e) nel caso di televisori a colori predisposti o già dotati di televideo, essere forniti di presa di peritelevisione secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 (e successivi aggiornamenti), conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 agosto 1984 citato nelle premesse;

f) qualora predisposti o già dotati di stereofònia, essere conformi alle prescrizioni dei decreti ministeriali del 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985 citati nelle premesse.

2. I televisori legalmente fabbricati e commercializzati nella Comunità economica europea possono essere immessi sul mercato italiano anche se non sono dotati del collegamento di peritelevisione come da art. 3 del decreto ministeriale 3 agosto 1984, concernente la scelta del sistema del servizio sperimentale di televideo o anche se non sono dotati del collegamento secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 o dell'eventuale collegamento di televideo o della stereofonia, conformemente ai menzionati decreti ministeriali 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985.

3. La commercializzazione di tali televisori è subordinata alla presenza, sugli stessi, d'informazioni che devono essere apposte dal fabbricante o dall'importatore, che indichino, in modo chiaro e preciso che l'apparecchio non è dotato di collegamento di peritelevisione secondo la norma EN 50049/CEI 60.5 e che il televisore non è predisposto o dotato del televideo o della stereofonia, conformemente ai decreti ministeriali 3 agosto 1984 e 29 marzo 1985.

4. Ove ricorrano le ipotesi previste dal comma 3 una etichetta di misura minima 100 mm × 150 mm, con caratteri di almeno 10 mm di altezza ed 8 mm di larghezza e portante la dicitura «QUESTO APPARECCHIO NON È FORNITO DI PRESA DI PERITELEVISIONE CONFORME ALLA NORMA EN 50049 CEI 60.5, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 1984 E O NON È PREDISPOSTO O DOTATO DI TELEVIDEO O DELLA STEREOFONIA CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA ITALIANA DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 3 AGOSTO 1984 E AL DECRETO MINISTERIALE 29 MARZO 1985» deve essere predisposta dal produttore o dall'importatore ed apposta sulla parte anteriore dell'apparecchio a cura del responsabile della prima immissione al consumo.

5. La presenza dell'etichetta deve inoltre poter essere constatata in tutti i luoghi di esposizione e di vendita.

6. L'assenza della presa di peritelevisione deve parimenti essere chiaramente citata in tutte le pubblicazioni commerciali che illustrano le caratteristiche dell'apparecchio.

7. Le indicazioni di cui al comma 4 debbono anche essere riportate sul manuale d'uso dell'apparecchio.

Art. 2.

1. Possono essere commercializzati in Italia, in deroga alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1978 e successive modificazioni, gli apparecchi legalmente fabbricati e commercializzati nella Comunità economica europea, la cui conformità alle esigenze indicate all'art. 1 può risultare:

a) dal rilascio di un attestato di conformità, o dall'apposizione di un marchio di conformità, effettuati da uno degli organismi all'uopo indicati dagli Stati membri della CEE, nonché dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni di Roma;

b) da una dichiarazione di conformità alle prescrizioni dell'art. 1, rilasciata dal costruttore o dall'importatore dell'apparato e riportata nel manuale d'uso dell'apparecchio.

Art. 3.

1. Per la parte relativa al rispetto delle garanzie sulla sicurezza di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, si applica la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che traspone nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva CEE/73/23.

Art. 4.

1. Nel caso di apparati risultati, a seguito di controlli, non conformi alle prescrizioni del presente decreto, è disposto il loro ritiro dal mercato.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 marzo 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A1752

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 marzo 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore di predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi;

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattordici cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattordici cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su quattro colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 18 marzo 1992, a quella n. 14, di scadenza 18 settembre 1998.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12684», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12%-18 settembre 1991/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 6 settembre 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 18 settembre 1991 - Roma, 18 settembre 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Per il Direttore Generale (Lagona)» «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 800800 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991/1998; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 18 settembre 1991/1998 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 6 settembre 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie ---- N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12684», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 18 settembre 1991/1998».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1992
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 127

92A1750

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 aprile 1992.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Carmignano» e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per cui si rende necessario adottare misure transitorie per non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino «Carmignano» avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino D.O.C.G. «Carmignano» utilizzando le misure transitorie fino all'adozione di quelle definitive;

Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, depositaria dell'albo dei vigneti del «Carmignano» e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento CEE n. 823/87, la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei termini sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° giugno 1992 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il vino

«Carmignano» potrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze.

Dette fascette dovranno recare la dicitura «Ministero dell'agricoltura e foreste», la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in verticale, a «L» o a «cavaliere», in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A1751

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 1992.

Ulteriori disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione dell'Etna. (Ordinanza n. 2250/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, viene delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992 con cui viene dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della sopracitata legge, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea nonché degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno eruttivo dell'Etna iniziatosi il 14 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza n. 2205 FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione dell'Etna;

Considerata la particolare situazione di emergenza venutasi a determinare a seguito del pericoloso intensificarsi, a partire dal giorno 7 aprile 1992, dell'attività eruttiva dell'Etna, iniziatasi il 14 dicembre 1991;

Visto il verbale della riunione della Commissione grandi rischi tenutasi presso la prefettura di Catania nella giornata del 10 aprile 1992, dal quale emerge evidente la grave situazione di pericolo incombente sul comune di Zafferana per effetto del percorso assunto dalla colata lavica che minaccia l'invasione di zone abitate di detto comune;

Preso atto che in sede di detta riunione è stata esaminata la nuova grave situazione venutasi a creare a seguito della tracimazione della colata lavica dal terrapieno eretto in Val Calanna alla stregua di quanto disposto con la sopracitata ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 e di tutte le varie soluzioni tecniche prospettate in detta sede dai vulcanologi e dagli altri esperti della pubblica amministrazione per contenere l'avanzamento della lava;

Preso, altresì, atto che nella predetta riunione della Commissione grandi rischi è stato inoltre deciso, ed immediatamente avviato, un intervento urgente delle Forze armate e dei Vigili del fuoco di intesa con il comune di Zafferana Etnea per l'edificazione di argini lungo la valle di discesa della lava al fine di ostacolare e rallentare l'avanzamento della colata e che sono stati inoltre predisposti altri interventi, previo accertamento della relativa fattibilità, intesi tutti a contenere e ritardare l'avanzamento del flusso lavico;

Considerato che la gravità della rilevata situazione ha richiesto l'immediata attivazione di coordinati interventi delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e delle altre componenti della protezione civile, per consentire una più rapida ed efficace realizzazione delle opere di contenimento di cui sopra, effettuate anche con l'ausilio di mezzi privati attivati dall'amministrazione comunale;

Preso atto che il prefetto di Catania può essere delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla realizzazione degli interventi necessari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonché la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

1. In applicazione della normativa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992, che dichiara lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni che potranno essere interessati al fenomeno calamitoso di cui in premessa viene autorizzata la realizzazione delle opere di contenimento del flusso lavico per la tutela dei centri abitati minacciati, che risultano necessarie secondo le indicazioni suggerite dalla Commissione grandi rischi nella riunione tenutasi presso la prefettura di Catania il 10 aprile 1992, citata nelle premesse, ed in aderenza alla consulenza tecnica fornita dal Gruppo nazionale di vulcanologia che permanentemente segue l'evolversi del fenomeno.

2. Il prefetto di Catania può adottare, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 14, terzo comma, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli ulteriori provvedimenti necessari per l'esecuzione degli interventi e delle opere e di ogni altra operazione, disposti ai sensi del comma precedente, nonché ogni altro intervento o misura a tutela della pubblica incolumità all'uopo avvalendosi dell'apporto delle Forze armate, sia nazionali che straniere, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze di polizia e di ogni altro soggetto pubblico e privato.

3. Le opere di cui al comma precedente, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

1. I Ministeri della difesa e dell'interno sono autorizzati a corrispondere al personale civile e militare impiegato, in sede e fuori sede, nelle operazioni di cui al precedente articolo, le indennità riconosciute, secondo i rispettivi ordinamenti, dalla vigente normativa, nonché il trattamento di missione, se dovuto, ed un compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile di 130 ore pro-capite con un tetto massimo individuale di 150 ore in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per i giorni di effettivo impiego e, comunque, per la durata massima di un mese a decorrere dal 7 aprile 1992.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è attribuita alla prefettura di Catania ed al comune di Zafferana Etnea una prima assegnazione rispettivamente di lire 400 e 300 milioni.

2. L'erogazione delle somme predette a favore della prefettura di Catania e del comune di Zafferana Etnea avverrà mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al Fondo per la protezione civile a favore delle contabilità speciali intestate, rispettivamente, alla prefettura di Catania ed al comune di Zafferana Etnea.

3. Il prefetto di Catania ed il sindaco del comune di Zafferana Etnea sono delegati alla gestione dei fondi rispettivamente assegnati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative all'ordinazione, all'esecuzione ed alla rendicontazione delle spese stesse ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 27 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

1. L'onere complessivo di lire 700 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1789

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e successivamente aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1991;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, che ha istituito il C.I.P.E.T., attribuendo al medesimo Comitato le funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto, tra le quali quella di emanare direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, che agli articoli 1 e 9 prevede, al fine di favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo, che possano essere corrisposti contributi, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la durata massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo contratto dagli enti locali e dai soggetti attuatori a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito abilitati ovvero con istituti di credito esteri;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385, che all'art. 8 ha autorizzato l'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa ad accendere mutui garantiti dallo Stato, finalizzati all'ammodernamento ed alla realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, alla realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonché ad interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale;

Visto l'art. 10 della citata legge n. 211/1992, che ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 385/1990, ha autorizzato gli enti suddetti e gli altri enti interessati ad accendere ulteriori mutui decennali per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, relativo al finanziamento dei progetti strategici nel Mezzogiorno, anche nel settore dei sistemi territoriali;

Viste le ordinanze emesse dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane in data 20 novembre 1991 e 28 dicembre 1991 concernenti «Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore» che prevedono la possibilità di drastiche riduzioni alla circolazione veicolare in presenza di determinati livelli di inquinamento atmosferico;

Visto che l'A.N.A.S. provvederà a realizzare per stralci funzionali un programma di interventi per l'adduzione e il collegamento tra la viabilità statale e i terminali dei sistemi di trasporto rapido di massa, con riferimento alle proprie disponibilità di bilancio ordinario dei prossimi esercizi;

Vista la direttiva del Ministro dei trasporti n. 24 del 20 febbraio 1992 relativa ad «Interventi nelle aree urbane e metropolitane» impartita all'Ente ferrovie dello Stato, la quale ha espresso l'esigenza che il programma di interventi dell'Ente nelle aree metropolitane venga coordinato con le iniziative degli altri enti destinatari della legge n. 211/1992 e quindi le iniziative dell'Ente vengano sottoposte al CIPET in connessione con i programmi predisposti ai sensi della stessa legge n. 211/1992;

Considerato che il citato Piano generale dei trasporti ha definito urgenti le azioni pianificatorie nel settore del trasporto urbano, per le situazioni di congestione e di inquinamento atmosferico causate dal mancato adeguamento delle infrastrutture di trasporto a fronte del continuo aumento dei livelli di mobilità, in particolare delle grandi città ed aree metropolitane;

Considerato che la riduzione della congestione e l'abbattimento del livello di inquinamento atmosferico ed acustico è possibile nelle aree metropolitane, stanti gli elevati volumi di domanda, soltanto mediante la realizzazione di sistemi di trasporto integrati, nei quali la funzione portante è affidata ad una efficiente rete di trasporto pubblico a guida vincolata;

Considerato che i problemi sopradetti possono presentarsi di entità tale da richiedere analoghi provvedimenti anche nelle città di dimensioni minori, nonostante che, in queste, le soluzioni più adeguate si concretizzano, generalmente, nello sviluppo dell'offerta di trasporto pubblico di superficie e nella sua adeguata protezione dalla promiscuità con il traffico privato;

Considerato inoltre che il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente ferrovie dello Stato (PRRS) ed il relativo contratto di programma stipulato il 23 gennaio 1991 tra l'Ente ferrovie dello Stato ed il Ministero dei trasporti, prevedono investimenti sugli impianti FS all'interno dei principali nodi della rete, finalizzati tra l'altro, al potenziamento del trasporto locale;

Considerato che si ritiene indispensabile l'emanazione di una direttiva finalizzata a:

la definizione di un programma di interventi finanziabili con la legge n. 211/1992 che garantisca il massimo dell'efficacia in relazione agli obiettivi posti di decongestionamento e di abbattimento dei livelli di inquinamento;

l'attuazione più rapida possibile di tale programma di interventi in relazione all'urgenza dei problemi che tali interventi debbono contribuire a risolvere secondo criteri di efficienza ed economicità;

la gestione coordinata di tutte le risorse assicurate dalla legge n. 211/1992 e dalle altre leggi elencate;

favorire, stante il fatto che le esigenze finanziarie occorrenti per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa sono notevolmente superiori al volume dei finanziamenti complessivi che al momento lo Stato può erogare, il maggior apporto possibile di altre risorse finanziarie rese disponibili da altri soggetti pubblici e/o privati interessati alla realizzazione delle infrastrutture.

Considerato che attraverso le risorse finanziarie assicurate possono essere attivati investimenti pari a lire 2.250 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 1 e 9 della legge n. 211/1992, a lire 2.050 miliardi per gli interventi di cui all'art. 10 della medesima legge ed a lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8 della legge n. 385/1990;

Considerato che in pari data il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha destinato per l'integrazione dei finanziamenti di cui alle disposizioni citate, risorse in conto capitale a valere sui fondi di cui al decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, per lire 1.200 miliardi;

Considerato che il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'A.N.A.S., ha espresso il proprio favorevole avviso a predisporre un programma di interventi per l'adduzione e il collegamento tra la viabilità statale e i terminali di nuovi sistemi di trasporto rapido di massa, con risorse da porre a carico del bilancio dell'Azienda;

Considerato che l'insieme delle predette risorse consente l'avvio di un programma generale di interventi nel settore del trasporto rapido di massa per un volume di investimenti pari a lire 5.650 miliardi, da realizzare secondo le procedure e le modalità proprie di ciascuna delle leggi sopra indicate;

Considerato che le quote finanziarie a valere sul decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, sono destinate esclusivamente ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico della legge per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e che il Ministro per il Mezzogiorno ha proposto come aree prioritarie di intervento quelle di Napoli, Salerno, Bari, Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo e Cagliari;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel citato Piano generale dei trasporti;

Tenuto conto della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, all'art. 17, comma 1, ha individuato quali aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali;

Tenuto conto dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 142/1990, che prevede la possibilità, per la regione Sardegna, di delimitare l'area metropolitana di Cagliari;

Tenuto conto della legge della regione Sicilia 6 marzo 1986, n. 9, che all'art. 20 individua le aree metropolitane ed all'art. 21 definisce le relative funzioni con riguardo, tra l'altro, al settore dei trasporti pubblici;

Tenuto conto del piano regionale dei trasporti del Veneto, approvato con delibera consiliare n. 1074 del 23 febbraio 1990, prot. n. 858, che prevede interventi di trasporto rapido di massa a servizio dell'area diffusa veneta, nella quale si integra la città di Venezia;

Tenuto conto delle indicazioni della regione Lombardia;

Tenuto conto delle indicazioni fornite da parte degli enti interessati agli interventi da realizzare nelle aree metropolitane;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e del Ministro per i problemi delle aree urbane, il CIPET adotta la seguente

Delibera:

Art. 1.

Ammontare delle risorse finanziarie

1. L'ammontare complessivo degli investimenti attivabili attraverso le risorse di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, che assomma a lire 4.300 miliardi è da destinarsi in ragione dell'85% alle aree metropolitane, che presentano elevati livelli di mobilità delle persone, di congestione del traffico e di conseguente inquinamento atmosferico.

2. La rimanente quota del 15% può destinarsi ad interventi nelle restanti aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da individuarsi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 211/1992 e delle domande che verranno presentate ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.

3. Le risorse di cui all'art. 8 della legge n. 385/1990 sono parimenti da destinare nella misura dell'85% alle aree metropolitane.

4. Tenuto conto di quanto indicato ai commi precedenti nonché delle risorse dislocate a valere sul fondo di cui al decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, viene individuata la seguente ripartizione:

Totale investimenti attivabili: lire 5.650 miliardi:

di cui nelle aree metropolitane:

Articoli 9 e 10 della legge n. 211/92	=	3.650
Art. 8 della legge n. 385/90	=	130
Totale . . .	=	3.780

	Totali	Nord	Sud
Art. 9	1.920	1.250	670
Art. 10.	1.730	1.125	605
Art. 8 della legge n. 385/90	130	75	55
	3.780	2.450	1.330

di cui sugli stanziamenti a valere sul decreto-legge n. 237/1992 per le città del Mezzogiorno lire 1.200 miliardi.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Stante l'urgenza di procedere alla realizzazione degli interventi, come stabilito dal Piano generale dei trasporti, e stante anche l'esigenza di procedere alla definizione di un programma coordinato degli interventi finanziati dall'art. 9 e dall'art. 10 della legge n. 211/1992, gli enti locali interessati agli interventi da realizzare nelle aree metropolitane, che intendano accedere ai benefici di cui all'art. 9 della legge medesima, sono invitati a presentare i piani di intervento di cui all'art. 3 della legge n. 211/1992, predisposti secondo le modalità prescritte dalla legge, entro il 20 maggio 1992.

Art. 3.

Valutazione dei piani di intervento

1. Nella valutazione dei piani di intervento presentati a norma dell'art. 3 della legge n. 211/1992, costituiranno titolo di priorità la ricorrenza di uno o più dei seguenti elementi:

a) la dimostrata possibilità di realizzare linee intere ovvero tratte funzionalmente autonome;

b) un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che preveda, oltre il concorso dello Stato, il maggiore apporto possibile di altre risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici e o privati interessati alla realizzazione dell'opera;

c) un'analisi economica del progetto, predisposta secondo le metodologie delle schede FIO del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, che presenti un elevato valore del rapporto costi-benefici dell'investimento;

d) il livello di integrazione del piano di intervento presentato con le altre linee di trasporto a guida vincolata, dell'Ente ferrovie dello Stato ed in concessione o in gestione governativa, sia esistenti che programmati.

2. Ai fini delle attribuzioni delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992, saranno valutate le indicazioni che i richiedenti riterranno di formulare in ordine ad eventuali ipotesi di cofinanziamento dell'opera, nel quadro peraltro dei criteri di cui al comma 1.

Art. 4.

Quadro delle esigenze prioritarie nelle aree metropolitane

Nell'ambito del programma di interventi relativi al settore del trasporto rapido di massa, sono da considerarsi prioritarie, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della presente delibera le iniziative riportate nella tabella seguente:

Aree metropolitane	Intervento
Torino	Metropolitana leggera 1: Porta Nuova-Campo Volo Penetrazione urbana Torino Ceres: tratta Dora-Repubblica-Porta Nuova
Milano ed area lombarda	Collegamento ferroviario Milano-Aeroporto Malpensa MLAI 1 di Milano: tratta funzionale Maciachini-Parco Nord MLAI 2 di Milano: tratta funzionale Missori-Abbiategrasso Linea metropolitana 3 di Milano: tratta Zara-Maciachini Sistema a guida vincolata nell'area della Brianza: tratta funzionale

Aree Metropolitane	Intervento
	Sistema a guida vincolata per la città di Brescia: tratta funzionale Sistema a guida vincolata per la città di Bergamo: tratta funzionale
Venezia ed area diffusa veneta	Metropolitana di Venezia e dell'area diffusa veneta: tratte funzionali
Genova.	Completamento M.L.: tratta Principe-Caricamento e nuova tratta Brin-Canepari
Bologna	M.L. 1: tratta Stazione Centrale-Fiera M.L. 2: tratta Casalecchio-Zanolini
Firenze.	M.L. 1: tratta Tozzetti-Stadio
Roma.	Linea metropolitana G Pantano Borghese-Colosseo: tratta Grano-Alessi-San Giovanni Tramvia rapida protetta Gianicolense-Piazza Venezia
Napoli e area diffusa campana	Metropolitana di Napoli: linea Vanvitelli-Garibaldi: tratta funzionale Linea tramviaria rapida di Napoli: tratta funzionale Metropolitana di Salerno: Piazza Luciani-Zona industriale; Stazione F.S.-Porto; Università-Valle dell'Irno (F.S.) Circumvesuviana: completamento interventi ex lege n. 910/1986 Sepsa: Bretella Monte Sant'Angelo Alifana: collegamento Aversa Centro-Teverola
Bari.	M.L. 1: tratta Piazza Massari-Carbonara
Messina	M.L.: tratta Tremestieri-Annunziata
Catania.	Interramento Circumetnea: tratte Giovanni XXIII-Stesicoro e Borgo-Nesima; nuovo deposito di Paternò
Palermo	M.L. A: tratta Centrale F.S.-Zen M.L. B: tratta A. Gentili-Uditore
Cagliari.	M.L. 1: Valenziani-Monserrato Sud

Art. 5.

Interventi a carico del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237

Per gli interventi da finanziare a carico del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, si applicano le procedure previste da detta legge.

Art. 6

Coordinamento

Ai fini della formulazione di programmi coordinati di interventi nelle aree metropolitane, gli interventi che l'Ente ferrovie dello Stato, le ferrovie in concessione e quelle in gestione commissariale governativa realizzeranno sui propri impianti dovranno essere integrati e coordinati con i programmi di interventi sui trasporti rapidi di massa.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A1736

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992

Approvazione del programma delle analisi e degli studi finalizzati al piano funzionale triennale, attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti, ed alla definizione delle relative azioni progettuali, nonché alle relative procedure di esecuzione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente la propria istituzione;

Visto l'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, comma 1, con cui è stato istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale triennale» attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge n. 385 col quale è previsto che il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, sentite le regioni (entro tre mesi dalla entrata in vigore della citata legge) definisce i contenuti, i criteri e i tempi realizzativi delle diverse azioni progettuali costituenti il piano funzionale triennale nonché le relative procedure di esecuzione;

Preso atto che il Ministro dei trasporti, con documento predisposto nel marzo 1991 ha definito i criteri generali di formazione delle azioni progettuali costitutive il piano funzionale triennale e ha sottoposto il documento stesso al parere dei Ministri di cui al comma precedente e alle regioni;

Visti e considerati i pareri espressi dai Ministri dei lavori pubblici, marina mercantile e per i problemi delle aree urbane;

Considerato che sulla base dei criteri del citato documento del marzo 1991 e dei pareri acquisiti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il Ministero dei trasporti ha determinato le azioni progettuali attuative del piano funzionale triennale da eseguire nel biennio 1991-92;

Considerato che l'accorpamento delle azioni progettuali del 1991 insieme a quelle del 1992 si è reso necessario a causa delle modifiche intervenute nella struttura della segreteria tecnica del piano e ai tempi tecnici necessari per la costituzione e organizzazione del segretariato del CIPET;

Visto il documento in cui si definiscono i criteri specifici, gli oggetti, i contenuti e le modalità di esecuzione delle analisi e degli studi preordinati al piano funzionale triennale;

Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1986;

Visto l'aggiornamento del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;

Delibera:

1. È approvato il documento contenente il programma delle analisi e degli studi finalizzati al piano funzionale triennale ed alla definizione delle relative azioni progettuali, nonché alle relative procedure di esecuzione da finanziarsi a carico dell'art. 9 della legge n. 385/90.

2. Il coordinatore del segretariato del CIPET, sentito il segretario generale della programmazione economica, determinerà tempi e modalità di esecuzione delle singole analisi e studi e provvederà per ciascuna di esse all'istituzione di un comitato guida, con il compito di sovrintendere alla esecuzione delle medesime acquisendo le designazioni dei soggetti interessati.

3. Rivestono carattere di particolare urgenza, ai fini dell'attuazione del piano generale dei trasporti, le analisi e gli studi indicati nell'allegato *A* alla presente delibera.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO *A*

A1) Progetto di sviluppo del corridoio plurimodale basso tirrenico.

A2) Progetto di integrazione del corridoio Adriatico con il corridoio pedealpino-padano.

A3) Progetto cabotaggio.

A4) Progettazione del sistema idroviario padano-veneto.

B1) Fattibilità tecnico-economica del sistema portuale ligure.

C1) Progetto di sistema di trasporto integrato nell'area metropolitana diffusa veneta.

C2) Progetto di sistema di trasporto integrato nell'area metropolitana campana.

C4) Fattibilità delle società miste per la gestione del trasporto pubblico di interesse regionale di cui all'art. 2 della legge n. 385/90. Analisi dei casi di studio dell'Emilia-Romagna e Toscana centrale.

C5) Analisi tecnico-giuridico-economica di sistemi per il finanziamento degli investimenti e della gestione del trasporto collettivo urbano e metropolitano.

D1) Standard di infrastrutture e servizi per la funzionalità degli interporti di secondo livello e dei sistemi logistici.

E1) Studio e progettazione di nuovi modelli di gestione aeroportuale.

G2) Predisposizione di procedure per la integrazione della pianificazione, della progettazione e degli studi di impatto ambientale delle infrastrutture di trasporto alle diverse scale territoriali.

H1) Studio di inquadramento statistico della incidentalità dei vari modi di trasporto su base storica di rilevazione per cause dell'incidente e per la localizzazione spaziale.

H2) Progetto di intervento su un campione rappresentativo di «punti neri» della rete stradale.

I1) Sistema informativo di supporto alle decisioni di politica dei trasporti e di scelta degli investimenti.

I2) Sistema informativo (banca dati) d'elaborazione della bibliografia e giurisprudenza giuridica ed economica sui trasporti terrestri, marittimi ed aerei (interni, comunitari, internazionali).

92A1753

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, concernente la propria istituzione;

Vista la legge 29 novembre 1990, n. 380, nella quale è previsto all'art. 2 che il Ministero dei trasporti, sentita l'Unione di navigazione interna italiana e d'intesa con le regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, definisca il tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto nonché il relativo piano pluriennale di attuazione;

Viste le delibere numeri 6/91, 7/91, 9/91 emanate dal comitato degli assessori ai trasporti delle regioni interessate facenti parte dell'intesa ed afferenti il tracciato del sistema idroviario e la proposta di piano pluriennale di attuazione;

Visto il parere espresso nel merito dall'U.N.I.I. con nota n. 456/I/15 del 23 maggio 1991;

Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986;

Visto l'aggiornamento del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 in corso di pubblicazione;

Considerato che nel succitato aggiornamento è ribadito il ruolo strategico che il sistema idroviario padano-veneto può assumere quale prolungamento del cabotaggio dal mare a zone fortemente industrializzate del Paese;

Visto il documento «Sistema idroviario padano-veneto» datato marzo 1992;

Delibera:

Si esprime parere favorevole relativamente al tracciato del sistema idroviario padano-veneto nonché allo schema di massima del piano poliennale di attuazione con riferimento ai contenuti del documento «Sistema idroviario padano-veneto» del marzo 1992.

In sede di sviluppo del programma si terrà conto della necessità di privilegiare gli interventi che si configurano come funzionali.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A1754

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992

Approvazione del piano quinquennale degli interporti.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 245, che prevedeva l'elaborazione di un piano generale dei trasporti e che, all'art. 2, disponeva che a tal fine fosse istituito apposito Comitato di Ministri;

Visto il piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986;

Visto l'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, per la gestione del suddetto piano e sino all'entrata in funzione di questo Comitato, ha prorogato il Comitato dei Ministri di cui al citato art. 2 della legge n. 245/1984;

Visto l'art. 13, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che, al fine di incentivare la realizzazione di impianti fissi, sedi delle attività d'interporto, recava apposita autorizzazione di spesa da effettuare secondo gli indirizzi del piano di cui sopra;

Visto l'aggiornamento del piano generale dei trasporti, sul quale si sono pronunziati positivamente il suddetto Comitato dei Ministri ed il CIPE — rispettivamente — nelle sedute dell'8 marzo 1990 e del 20 dicembre 1990 e che è stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 in corso di pubblicazione;

Vista la legge 4 agosto 1990, n. 240, concernente interventi dello Stato per la realizzazione d'interporti finalizzati al trasporto merci ed in favore dell'intermodalità;

Visti in particolare della legge richiamata al comma precedente:

l'art. 2 che demanda al più volte menzionato Comitato dei Ministri di predisporre, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale che individui gli interporti di primo e secondo livello di rilevanza nazionale, in relazione alle indicazioni del piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti;

l'art. 9 che ammette a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa i soggetti gestori degli interporti di primo livello già specificati nel piano generale dei trasporti e nello schema di aggiornamento poi adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, con la quale è stato istituito questo Comitato, che si avvale, per quanto attiene ai compiti istruttori, della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti sino alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3, comma 5, della stessa legge n. 186/1991;

Considerato che, a valere sullo stanziamento previsto per il 1988 dall'art. 13 della richiamata legge n. 67/1988, era stata affidata all'Istituto superiore dei trasporti (ISTRA) l'effettuazione di uno studio di carattere generale sugli interporti e che nel contempo veniva attivata l'acquisizione di proposte, da parte delle regioni, in merito all'individuazione degli ambiti localizzativi di impianti intermodali;

Preso atto che lo studio suddetto, che è valso anche di supporto per l'aggiornamento del più volte menzionato piano generale dei trasporti, costituisce un allegato del citato schema di piano degli interporti;

Rilevato che lo schema di piano specifica gli interporti di primo livello e fornisce indicazioni in ordine alle possibili localizzazioni di quelli di secondo livello, definendo più in generale la rete degli interporti;

Considerato che in sede di discussione sono state apportate modifiche ed integrazioni al piano;

Delibera:

1. È approvato, con le modifiche e integrazioni di cui in premessa, il piano quinquennale degli interporti quale atto programmatico-quadro. Detto piano verrà trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto istituisce un'apposita commissione interministeriale composta da un esperto per ciascuno dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, della marina mercantile e dell'ambiente, dal coordinatore del segretariato del CIPET o da un suo delegato e presieduta da un magistrato amministrativo allo scopo di procedere alla valutazione delle azioni progettuali concernenti gli interporti di secondo livello sotto i vari profili (in particolare analisi costi-benefici, fattibilità tecnica dell'intervento e impatto ambientale) secondo le direttive ed i criteri a tal uopo stabiliti dal segretario generale della programmazione economica d'intesa con il coordinatore del segretariato del CIPET. La Commissione rimetterà le conclusioni dell'istruttoria al segretariato del CIPET, che provvederà a formulare una proposta di riparto tra le varie iniziative progettuali del volume di investimenti previsto dal capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240.

3. Il programma finale, inteso quale quadro organico delle varie azioni progettuali definite e quantificate nei modi di cui sopra, verrà sottoposto all'approvazione di questo Comitato.

4. La relazione prevista dall'art. 2, comma 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240, e concernente lo stato di attuazione del piano degli interporti verrà sottoposta a questo Comitato prima di essere inoltrata alle Camere.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A1755

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° aprile 1992, n. 87422/4.2.59.

Sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 18 giugno 1991. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti statali ultrasessantacinquenni privi dell'anzianità minima per il diritto a pensione. Criteri generali ai fini dell'applicazione del trattenimento in servizio.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale degli affari generali ed amministrativi e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi
Dipartimento degli affari generali e del personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Con sentenza n. 282 del 18 giugno 1991, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, in rapporto al principio previsto dall'art. 38, comma secondo, della Costituzione relativo al riconoscimento del diritto dei lavoratori ad una adeguata tutela previdenziale e di quiescenza.

Nel concreto il dispositivo della sentenza ha riconosciuto l'illegittimità della norma predetta «nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato, che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età».

Ciò premesso, considerati i numerosi quesiti pervenuti, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ritiene di specificare — ai sensi ed agli effetti dei poteri di coordinamento previsti dall'art. 27 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 — in quali termini e secondo quali modalità le amministrazioni statali devono applicare il principio affermato dalla sentenza n. 282/1991 nei confronti del dipendente personale che versi nella situazione di non aver maturato il minimo dell'anzianità effettiva richiesta dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione (quattordici anni, sei mesi ed un giorno) e che debba essere collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Premesso che la cessazione di efficacia della norma dichiarata illegittima opera *ex tunc*, ovvero con effetto retroattivo, specie per quel che concerne la definizione del giudizio di merito nel cui contesto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ne consegue il divieto di applicare la norma predetta anche a situazioni e rapporti sorti anteriormente, purché tuttora pendenti.

In effetti, in base all'art. 136, comma primo, della Costituzione, la norma di cui trattasi ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 282/1991 nella *Gazzetta Ufficiale* (ovvero dal 27 giugno 1991).

Secondo un costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, la sentenza citata è applicabile nei limiti che solitamente sono riassunti nella nota formula secondo cui restano fermi i «rapporti chiusi in modo irretrattabile» o «esauriti» (quali ad es. i provvedimenti inoppugnabili di collocamento a riposo già adottati anteriormente alla data del 27 giugno 1991), in contrapposizione a quelli «pendenti» sui quali, come in precedenza illustrato, la sentenza esplica i propri effetti.

Pertanto i dipendenti statali che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età non maturino la prescritta anzianità effettiva di quattordici anni, sei mesi ed un giorno di servizio, compresi i periodi riscattati, computati o ricongiunti con provvedimento formale ai fini di quiescenza, hanno titolo a presentare un'apposita domanda all'amministrazione di appartenenza con la quale richiedere di permanere in servizio esclusivamente per maturare la predetta anzianità per conseguire il diritto al minimo trattamento pensionistico.

Ovviamente il trattenimento in servizio ai fini predetti non può superare il limite del compimento del settantesimo anno di età.

Per quanto concerne il termine entro cui la domanda va formalizzata, tenuto conto anche di quanto prospettato in merito dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - IGOP, si ritiene che — in analogia a quanto previsto dall'art. 155, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 — la domanda debba essere presentata almeno sei mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si aggiunge infine che vanno, in ogni caso, salvaguardati gli effetti derivanti da domande già presentate, anteriormente alla presente circolare senza l'osservanza del limite predetto, ma purché formalizzate prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Le amministrazioni in indirizzo sono vivamente sollecitate ad assicurare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Ministro: GASPARI

92A1758

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 11 aprile 1992, n. 102.

Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità.

Ai provveditori agli studi

Ai presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità professionale, tecnica, classica, scientifica, magistrale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica

Ai presidi degli istituti professionali, tecnici, dei licei classici, dei licei scientifici, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti magistrali e degli istituti d'arte

Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e indicazioni, nonché l'elenco degli adempimenti, per la puntuale applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami di maturità e per un migliore svolgimento degli esami stessi, ferme restando le considerazioni di ordine didattico effettuate con le circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010.

La circolare è indirizzata non solo ai presidenti delle commissioni giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le attività delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte delle strutture della scuola e l'indispensabile e fattiva collaborazione del personale dell'istituto.

Al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalità delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessità dell'adozione di criteri di valutazione uniformi, i presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturità, dal competente provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prima prova scritta.

Parte prima

DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

1) *Giudizio di ammissione all'esame.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e sul decreto ministeriale 15 maggio 1970, nonché sull'art. 41 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe sia inserito nel *curriculum* del candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a disposizione della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno.

Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.

In proposito, infine, si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici e di ammissione venga conservato agli atti della scuola, trascritto nel registro generale degli alunni e nei rispettivi verbali dei consigli di classe, affinché in qualsiasi momento se ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione giudicatrice, espletati i suoi lavori, abbia inserito nel plico sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.

2) *Modelli, registri e scritture.*

A titolo indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti per un'organizzazione-tipo, da predisporre a cura dei singoli istituti:

verbale di consegna dei locali da adibire ad uffici della commissione;

verbale di consegna della documentazione relativa ai candidati interni e privatisti;

verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle eventuali sedi aggiunte;

schede personali di ciascun candidato dalle quali risultano: le generalità, la provenienza, un breve cenno sul *curriculum* scolastico, i giudizi analitici ed il giudizio di ammissione del consiglio di classe, l'indicazione della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato, della materia scelta dalla commissione, di quella eventualmente «aggiunta», le valutazioni delle prove scritte, le risultanze del colloquio, la discussione sugli elaborati, nonché il giudizio di maturità con relativo voto e la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari o il giudizio di non maturità; per i candidati privatisti la scheda dovrà contenere apposita voce per le prove orali integrative; sulla medesima scheda sarà riportato per i candidati non maturi il giudizio, sia positivo sia negativo, per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;

diario delle prove orali;

congruo numero dei prospetti giornalieri per i colloqui, con l'indicazione della materia scelta dal candidato e della materia scelta dalla commissione;

registro dei verbali: si consiglia di usare registri in bianco, facendo riferimento ai fac-simili dei verbali riportati nel Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli stampati forniti dalle scuole potranno essere utilizzati solo se conformi alle direttive ministeriali. Sul frontespizio dei verbali sono indicati: l'anno scolastico cui si riferisce la sessione d'esame, la sede e la denominazione dell'istituto presso cui la commissione è stata destinata, la numerazione delle commissioni (I, II, ecc.) quando ve ne siano più di una; in calce ai verbali, a fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno essere indicati i rispettivi nominativi;

registro degli esami: sul frontespizio è tracciato il prospetto statistico riassuntivo con la distinzione fra candidati interni e candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria, del numero dei candidati ammessi agli esami, degli assenti, dei candidati esaminati dei maturi e dei non maturi.

Nell'interno, il registro conterrà le seguenti colonne:

1) numero d'ordine;

2) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in ordine alfabetico) per ciascuna classe;

3) luogo di residenza del candidato;

4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:

a) statale;
b) pareggiata;
c) legalmente riconosciuta;
d) scuola privata o paterna, con l'indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato;

5) risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni: maturo con il voto di ....; non maturo; il voto dovrà essere scritto in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso dovranno essere convalidate dalla firma del presidente; per i corsi ordinari, dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta;

6) giudizio finale (da trascriversi per tutti i candidati siano essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari (unicamente per i candidati dichiarati maturi);

7) osservazioni varie; in tale ultima colonna sarà indicata, per i candidati privatisti dichiarati non maturi, la dichiarazione di ammissione o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;

modello dei risultati dell'esame da affiggere all'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli albi degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata e/o aggiunta);

tabelloni dei vari risultati delle operazioni di scrutinio, da affiggere all'albo dell'istituto.

3) *Custodia di atti e di elaborati.*

Per assicurare la massima sicurezza si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti:

a) gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche siano sempre raccolti e ordinati in armadi e locali che offrano, nel sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il massimo delle garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o di scarsa prudenza;

b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia su quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere custoditi in locali e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi, la commissione possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;

c) il personale di custodia sia opportunamente impegnato negli obblighi di vigilanza cui è soggetto;

d) in caso di inidoneità dei locali o per particolari esigenze di sicurezza i provvedimenti agli studi, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della commissione o del capo di istituto, interesseranno l'autorità di pubblica sicurezza per un adeguato servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.

4) *Custodia del plico degli atti d'esame.*

Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al preside dell'istituto sede principale d'esame, il quale li conserverà in plico sigillato insieme con tutti gli altri atti dell'esame. Tali plichi non dovranno essere aperti se non a seguito di espressa autorizzazione ministeriale con le modalità indicate nelle autorizzazioni stesse, salvo che nei seguenti casi previa autorizzazione del provveditore agli studi competente:

ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami;

indagine da effettuarsi da parte dell'autorità giudiziaria;

prelievo di certificati e documenti rinchiusi nel plico;

ogni qualvolta il provveditore agli studi medesimo ne ravvisi la necessità.

Le operazioni di apertura e chiusura dei plichi dovranno essere effettuate dal preside dell'istituto interessato, assistito da un funzionario designato dal provveditore agli studi e da un insegnante dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice.

Al termine delle suddette operazioni dovrà essere redatto un apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà inserita nel plico stesso e l'altra sarà rimessa al provveditore agli studi.

Parte seconda

DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

5) *Riunione preliminare.*

La riunione preliminare è particolarmente destinata ai seguenti adempimenti:

elezione del vice-presidente;

scelta, da parte del presidente, di uno o più membri per le funzioni di verbalizzazione e, in genere, di segretario della commissione;

esame degli elenchi dei candidati, delle domande di iscrizione, degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e dei documenti previsti dalla normativa vigente; controllo dei programmi di esami e — per le classi sperimentali — della documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991, n. 396. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato rilevi eventuali irregolarità insanabili, provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che essa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva;

visita ai locali predisposti dal capo di istituto per lo svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la regolarità delle stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di esame;

raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni relative alle lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati della propria commissione; tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa;

raccolta delle dichirazioni dei componenti le commissioni relative all'assenza di rapporti di parentele e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio tra loro e o con i candidati che essi dovranno esaminare;

predisposizione dei turni di vigilanza durante le prove scritte presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);

nomina dei membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale comunicazione al competente provveditore agli studi contenente l'esplicita dichiarazione redatta dal presidente, sotto la sua responsabilità, che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso presidente e i rappresentanti di classe, è in possesso del titolo (con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel caso di docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio) necessario per assolvere tale funzione.

I commissari sono tenuti ad indicare al presidente il loro recapito, per consentire la tempestività di eventuali comunicazioni, anche per le vie brevi.

All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al provveditorato agli studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento.

6) *Intese tra i presidenti.*

Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici nella condotta delle operazioni d'esame, è opportuno che i presidenti di commissioni operanti in un medesimo istituto si incontrino sia nei giorni dedicati alla riunione preliminare delle rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.

Nel caso in cui, a causa del numero non elevato di candidati, il Ministero abbia raggruppato più indirizzi nella medesima commissione (es. per la maturità tecnica industriale: elettrotecnica e meccanica) anche operanti in più sedi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e all'assegnazione del voto, debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati).

Si verificherà quindi che, alle operazioni di esame di un candidato ad esempio di indirizzo «elettrotecnica», partecipino anche i commissari (membri effettivi e membri aggregati a pieno titolo) nominati per le esigenze dell'indirizzo «meccanica».

7) *Membri aggregati.*

La nomina dei membri aggregati è disciplinata dall'art. 44 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

I presidenti delle commissioni giudicatrici nomineranno i commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi.

La nomina dei membri aggregati nelle commissioni di maturità sperimentale è disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1991, n. 396.

Nel disporre la nomina dei membri aggregati il presidente della commissione di maturità sperimentale dovrà tener conto, oltre che della disposizione del precedente comma, anche della possibilità di utilizzare un solo docente per più discipline affini, in quanto comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es., per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere competente per architettura, urbanistica, costruzioni e tecnologie delle costruzioni).

8) *Identità dei candidati.*

L'identificazione dei candidati deve avvenire nella maniera più scrupolosa: la responsabilità di tale identificazione spetta al presidente della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove di esame, deve esigere la presentazione, da parte del candidato, di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato fosse sprovvisto di documento di identificazione, il presidente potrà consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovrà ammetterlo alla seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avrà esibito il documento di cui sopra.

In casi eccezionali e sotto la sua personale responsabilità, il presidente potrà consentire che l'identificazione del candidato avvenga successivamente alla partecipazione alla seconda prova scritta.

9) *Assenza dei candidati.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 52 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve essere motivata, il presidente, valutatane l'attendibilità, decide inappellabilmente.

a) PROVE SCRITTE.

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente disporrà, ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 119/1969, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso. Ovviamente, nel caso in cui detta visita non confermi quanto riportato nella certificazione medica presentata, il candidato non verrà ammesso a sostenere le prove suppletive.

Ovviamente i candidati assenti anche ad una sola delle prove scritte e che non abbiano chiesto o non siano stati ammessi a sostenere le prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai colloqui.

Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o parte delle prove, per i quali quindi non si è potuto procedere alla formulazione del giudizio finale, si verbalizzerà apponendo la dizione: «assente da ...».

h) PROVE INTEGRATIVE E/O COLLOQUIO.

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente della commissione deve disporre che le prove integrative e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il candidato è stato convocato.

10) *Assenze dei commissari e dei presidenti.*

Si rammenta che a norma dell'art. 11, del regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, dell'art. 2, lettera *E)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.

Non è pertanto consentito ai componenti le commissioni di rifiutare o lasciare l'incarico dopo l'insediamento delle stesse, salvo nei casi di legittimo impedimento i cui motivi devono essere documentati e rigorosamente accertati.

Consegue che le dimissioni rassegnate all'infuori di tali norme oppure l'abbandono di fatto dei lavori di esame sono perseguibili disciplinarmente, mentre, per i casi più gravi, potrà essere configurato, da parte della competente autorità, il reato di interruzione di pubblico servizio.

La norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialità è assicurata dalla presenza di almeno cinque membri effettivi, compreso il rappresentante di classe, non significa che i componenti delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai lavori di esame. Essa prevede soltanto il caso eccezionale della momentanea assenza di non più di un componente la commissione, ma non autorizza assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma non può estendersi alle altre operazioni di esame che debbono sempre svolgersi alla presenza dell'intera commissione. Né infine, la collegialità potrà essere considerata fatta salva se il commissario assente fosse proprio quello effettivo della materia del colloquio.

Ciò premesso, si chiarisce che il commissario legittimamente assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze superiori ad un giorno; a meno che altro componente facente parte della commissione (ivi compresi il presidente e i membri interni) sia competente, nella materia per la quale era stato nominato il commissario temporaneamente assente.

Si chiarisce che nel caso di temporanea assenza di qualche componente la commissione, la revisione delle prove scritte e i colloqui possono ugualmente effettuarsi:

nel caso vi sia nella commissione altro componente (compresi il presidente e i rappresentanti di classe o di indirizzo) competente nella materia per la quale è stato nominato il commissario assente;

nel caso in cui, limitatamente ai colloqui ed alle prove integrative, nei giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su materie di competenza dell'assente.

Fuori dei casi predetti e soprattutto se non è possibile prevedere con certezza la data di rientro del commissario assente, il competente provveditore agli studi deve procedere alla nomina di altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.

Qualora l'assenza sia superiore ad un giorno, le operazioni di esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.

Eventuali brevi assenze del presidente non pregiudicano la prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verrà assolta dal vice presidente.

Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in coincidenza con la formulazione dei giudizi di maturità, occorre provvedere in ogni caso alla sostituzione tanto del commissario quanto del presidente assenti.

Poiché le norme vigenti prevedono espressamente la sostituzione per tutta la rimanente durata della sessione, è chiaro che — in sede di esame — non è dato ricorrere alla supplenza di presidenti o commissari assenti, bensì soltanto alla loro sostituzione definitiva.

I provvedimenti di collocamento in congedo o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia sono limitati ai soli periodi espressamente indicati dagli interessati, che non potranno accettare altra nomina in commissioni di esami di maturità, salva la facoltà dei provveditori agli studi di chiedere a questo Ministero l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.

11) *Modalità per le prove scritte.*

Fatto l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e la firma del presidente della commissione o, nel caso di sedi aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o il commissario delegato riceverà dal preside o dal suo rappresentante la busta contenente i temi.

Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrità della busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale. Si procede subito alla dettatura; al termine della dettatura si chiederà ai candidati se abbiano perfettamente udito e, in caso negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le parti che non siano state comprese.

Il termine massimo concesso per le prove, indicato in calce al tema, decorrerà dal momento in cui siano esaurite queste operazioni preliminari.

I candidati possono lasciare l'istituto dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla dettatura del tema.

A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi d'esame, durante lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie è consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove scritte, scritto-grafiche, grafiche di materie tecnico-professionali, è consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili (di tipo non scrivente e non programmabile). Per quanto riguarda la lingua straniera sono consentiti: il vocabolario bilingue, il monolingue (purché non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non fraseologici.

L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte è affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice, al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario delegato.

I commissari che assistono alle prove scritte hanno facoltà di allontanare dalla sala di esame i candidati che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari o

che abbiano contravvenuto alle norme che regolano lo svolgimento delle prove scritte. Di quanto sopra verrà fatta espressa menzione nel verbale.

Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato insieme alla minuta di esso ed ai fogli non utilizzati. Su ciascun elaborato, un componente la commissione o uno dei professori assistenti segnerà l'ora della consegna e apporrà la firma.

Per l'annullamento delle prove di esame a causa di frode o infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

12) *Modalità delle votazioni.*

Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si debba ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non è consentito astenersi dal voto.

Ciascun commissario dovrà esprimere in modo palese il proprio voto.

Il numero dei voti espressi a favore o contro una determinazione deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.

13) *Diario e sedi di esame.*

Il diario degli esami è stabilito dall'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Dopo lo svolgimento delle prove scritte, il diario prevede, per i corsi ordinari, la correzione degli elaborati, ai sensi dell'ordinanza ministeriale sopra indicata (tempo previsto: da un minimo di tre giorni a un massimo di cinque giorni).

È fatto divieto di procedere alla revisione degli elaborati della seconda prova scritta se non si è esaurita e verbalizzata quella relativa alla prima prova scritta.

Per le sperimentazioni di ordinamento e struttura negli istituti inclusi nella tabella *A* dell'apposito decreto ministeriale, le commissioni proseguono i lavori iniziati nella seduta preliminare per non più di tre giorni. Per le sperimentazioni di solo ordinamento (parziali) negli istituti inclusi, invece, nella tabella *B*, i lavori proseguono per non più di due giorni. Segue la correzione degli elaborati, secondo quanto già descritto nel secondo capoverso del presente paragrafo.

Un suggerimento che può essere offerto per contenere le prove di esame nel minor tempo possibile, soprattutto in presenza di un rilevante numero di candidati privatisti, è quello di stabilire il diario delle prove integrative e dei colloqui subito dopo la conclusione della seconda prova scritta.

Fermo restando il principio sancito nell'art. 37 della predetta ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che hanno almeno venticinque candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare candidati provenienti da due o più istituti, il diario degli esami orali dovrà essere stabilito in modo che la successione delle classi di uno stesso istituto non subisca interruzioni.

Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il sorteggio venga prima determinato l'ordine di successione degli istituti e poi, nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.

Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi di esami (principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola delle due sedi risultino assegnati candidati privatisti, gli esami avranno inizio presso la sede estratta per prima nel sorteggio (e, nell'ambito di questa, con la sezione indicata da ulteriore sorteggio, nel caso di più sezioni), anche se a questa non siano assegnati candidati privatisti; continueranno, successivamente, nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei colloqui dei candidati privatisti e proseguiranno — secondo l'ordine stabilito con sorteggio in caso di più sezioni — con il colloquio dei candidati interni.

I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale su indicata, sostengono per primi sia le prove integrative che il colloquio.

Quando l'istituto aggregato non sia sede aggiunta di esame, il presidente dovrà decidere se la commissione debba spostarsi — per quanto concerne le sole prove orali — nell'istituto stesso, ovvero se debbano essere i candidati a raggiungere la commissione nella sede principale. Ovviamente, lo spostamento della commissione è necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc., qualora il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati a sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.

Per le prove orali integrative e/o per il colloquio, i candidati verranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, tenendo presente che in nessun caso è possibile convocare meno di cinque candidati, ad eccezione dei candidati privatisti, se di numero inferiore a cinque, per le sole prove integrative. Il presidente conformerà il diario degli esami alla situazione numerica effettiva, non includendovi, ad esempio, i candidati che senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le prove scritte.

Per il colloquio e le eventuali prove integrative negli esami di maturità sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno di quattro candidati.

Lo scrutinio finale dovrà avere luogo nella sede principale dopo che siano stati esaminati tutti i candidati assegnati alla commissione.

Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

I giorni festivi non vanno computati in tutte le operazioni che comportino tempi o scadenze (giorni assegnati per la riunione preliminare, per la revisione degli elaborati, per la formulazione dei giudizi).

Ferma restando la competenza del presidente nello stabilire il diario degli esami entro i limiti dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, i provveditori agli studi, ai fini della liquidazione dell'indennità di missione, eserciteranno ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.

14) *Scelta della materia oggetto del colloquio da parte della commissione (nei corsi ordinari).*

Per la determinazione delle due materie oggetto del colloquio, l'art. 50 dell'ordinanza ministeriale n. 395 dispone un preciso ordine di successione. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche e scritto-grafiche, i

candidati indicano — per iscritto — la materia da essi prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e l'eventuale materia facoltativa aggiunta.

Il candidato può indicare come materia facoltativa aggiunta, ai fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra quelle indicate nell'apposita ordinanza ministeriale per lo svolgimento dei colloqui.

Ovviamente la scelta non può cadere su materie non comprese nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Il giorno precedente il colloquio di ciascun candidato, la commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza tra le residue tre materie, e ne dà comunicazione il giorno stesso mediante avviso affisso all'albo dell'istituto ove la prova dovrà avere svolgimento.

Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedì, la commissione giudicatrice sceglierà la materia di propria competenza oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la renderà nota mediante affissione all'albo.

La commissione opererà meditatamente la propria scelta individualizzata dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli elementi a sua disposizione, quali le valutazioni espresse dalla scuola nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe, che si inseriscono nel *curriculum* degli studi e quelle che essa stessa ha potuto trarre dalla revisione degli elaborati, nonché dalla scelta già operata da ciascun candidato.

Va sottolineato che la scelta della seconda materia non deve mai essere interpretata come una disposizione restrittiva, o peggio punitiva, nei confronti dei candidati; inoltre, si deve ribadire un esplicito richiamo, volto ad affermare l'esigenza che le commissioni, tenuto conto del carattere «collegiale» della prova, motivino opportunamente la scelta della seconda materia.

Ai fini di detta scelta, molti utili elementi di conoscenza su ciascun candidato si possono proficuamente acquisire attraverso il consapevole e responsabile apporto del commissario interno sulla situazione della classe.

Solo così nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n. 119 e del decreto ministeriale 15 maggio 1970, ogni commissione può, a buon diritto, avere la consapevolezza di disporre di tutti gli elementi più opportuni, sul piano oggettivo e soggettivo, per «la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali» (art. 5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale).

La scelta della seconda materia del colloquio dovrà costituire oggetto di un'apposita deliberazione, dalla quale risulteranno specificate, sia pure sinteticamente, le particolari motivazioni della scelta stessa per ogni singolo candidato.

15) *Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).*

Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti, sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono disciplinate dall'art. 51 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Le specificazioni della suddetta norma, necessarie per stabilire uniformità di comportamento da parte di tutte le commissioni giudicatrici, non significano tuttavia che l'accertamento debba riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto di esame, ovvero che la prova debba consistere in una minuziosa, dettagliata indagine nell'ambito degli interi programmi di insegnamento delle discipline medesime.

La *ratio* dei citati articoli 3 è coerente con l'esame e considera, perciò, le prove integrative come uno strumento sostitutivo di un curricolo scolastico non esistente, che, unitamente alle prove scritte ed al colloquio, concorre alla valutazione globale della personalità del candidato ed all'accertamento della sua maturità.

Da quanto sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria attenzione sui contenuti fondamentali delle materie o parti di materie oggetto delle prove medesime, al fine di acquisire gli elementi indispensabili per la formulazione di un giudizio sulla preparazione complessiva del candidato.

L'art. 51, lettera *f)*, dell'ordinanza ministeriale su indicata stabilisce che, per i candidati che hanno seguito studi all'estero, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse le materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo anno di studi.

Nel caso in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento legale, corredati dai relativi programmi di insegnamento, si rimette al prudente apprezzamento della commissione la determinazione dell'entità e dell'estensione delle prove orali integrative.

16) *Svolgimento del colloquio.*

Per la maturità nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge n. 119/1969, e dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e consistono in due prove scritte e in un colloquio; da tali prove di maturità nessun candidato può essere esonerato anche se risulti fornito di altra maturità o di titolo di studio ad essa superiore.

Si ricorda che, durante lo svolgimento tanto delle prove integrative quanto del colloquio, devono essere presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente (art. 54 dell'ordinanza ministeriale n. 395/1991). Non è possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente più di un candidato, costituendo in tal modo di fatto delle sottocommissioni che opererebbero illegittimamente.

Il colloquio inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia scelta dalla commissione, discussione sugli elaborati, eventuale materia aggiunta) non è prestabilito ma è rimesso alle valutazioni del presidente, il quale, uditi i commissari, deciderà in modo da garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda,

in ogni fase, con la necessaria serenità e nel rispetto — sempre — della personalità del candidato, per il migliore conseguimento delle finalità cui il colloquio stesso tende.

Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto del colloquio stesso.

17) *Prove scritte suppletive.*

L'art. 37, ultimo comma, dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, stabilisce che, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata dal competente provveditore agli studi, potrà essere effettuata soltanto nella sessione suppletiva.

Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art. 52 dell'ordinanza sopra citata.

Per ciascun condidato assente che abbia chiesto ed ottenuto il rinvio del colloquio, la deliberazione eventualmente già adottata dalla commissione giudicatrice in merito alla materia di propria competenza su cui dovrà vertere il colloquio, dovrà essere ripetuta.

Anche tale nuova deliberazione verrà adottata il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento del colloquio e potrà anche confermare la scelta precedentemente effettuata.

L'eventuale ammissione dei candidati a prove suppletive non potrà comportare il prolungamento dei lavori della commissione, né potrà essere disposta dopo che abbiano avuto inizio le sedute per il giudizio di maturità.

18) *Giudizio di maturità.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art. 55 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395, che dettano precise norme per la formulazione del giudizio conclusivo nei riguardi di tutti i candidati esaminati. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione; partecipa altresì solo il rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione degli altri membri interni, a meno che questi ultimi non siano stati nominati membri aggregati a pieno titolo.

I commissari aggregati non a pieno titolo partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali si è resa necessaria la loro partecipazione all'esame.

Deve essere prestata particolare attenzione alla motivazione del giudizio.

Va, infatti, tenuto presente che il difetto di motivazione può costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in sede contenziosa, e, più in generale, che la discrezionalità dei deliberati della commissione non esclude che i detti giudizi siano sindacabili, in sede contenziosa, oltreché per difetto di motivazione, sotto i profili della illogicità, della irrazionalità, della contraddittorietà o della mancata valutazione di tutti gli elementi di giudizio.

Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente giustificata una votazione massima nei confronti di un candidato che, pur avendo fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza o con indicazioni di carenze in materie fondamentali o caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non brillanti, sia stato ammesso con un giudizio molto positivo. Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei giudizi di non maturità, soprattutto in presenza di elementi favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei giudizi analitici. È necessario infatti, in tali casi, motivare dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le quali l'esito delle prove d'esame non può confermare le valutazioni positive del consiglio di classe o di alcuni suoi componenti.

19) *Voto di maturità.*

Si rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 55 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Si precisa che, nel caso ci siano uno o più membri aggregati a pieno titolo, aventi anch'essi diritto ad esprimere voto, la valutazione risultante dovrà essere rapportata a sessantesimi. Tale risultato si consegue moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto. Le frazioni inferiori a cinquanta centesimi saranno ridotte all'unità inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno elevate all'unità superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sarà ridotta a 39/60, mentre una votazione di 36,57/60 sarà elevata a 37/60).

Negli esami di maturità sperimentale può succedere che il colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e che pertanto anche il giudizio di maturità ed il relativo voto debbano essere espressi da un collegio costituito da meno di sei membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di voti da 6 a 10, il voto complessivo deve essere rapportato in sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.

20) *Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.*

Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari deve discendere dall'esito delle prove d'esame, dal *curriculum* degli studi seguito, nonché dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe, a norma dell'art. 56 dell'ordinanza ministeriale 23 dicembre 1991, n. 395.

Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della problematica del rapporto scuola-prova d'esame.

Nel formulare la valutazione, si consideri che l'orientamento non va riferito tanto ad una determinata facoltà, quanto ad un gruppo di discipline affini.

Si raccomanda, inoltre, che la valutazione sull'orientamento non venga espressa in formule generiche e convenzionali, ma sia esaurientemente motivata.

Il giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e, per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento universitario, vanno trascritti nei registri d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal preside dell'istituto di appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e art. 56 dell'ordinanza su indicata).

21) *Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.*

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, le commissioni devono giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano essere ammessi a frequentare l'ultima classe dell'istituto e, per i candidati privatisti agli esami di maturità professionale, se essi possano ottenere l'idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Detto giudizio è obbligatorio per tutti i candidati privatisti che siano sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel quadro da affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il giudizio non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima classe. Tuttavia, detto giudizio è valutabile ai fini della determinazione delle prove orali integrative a norma dell'art. 51, lettera *b)*, dell'ordinanza ministeriale n. 395. È da considerarsi abrogata la disposizione che limitava la possibilità della frequenza all'anno scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227); deve altresì intendersi abrogata la disposizione relativa alla dichiarazione di idoneità alla quarta classe di istituto di istruzione tecnica (par. 40 dell'ordinanza ministeriale 3 maggio 1947).

Si precisa che, a norma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i candidati privatisti non maturi e non ammessi a frequentare l'ultima classe o dichiarati non idonei, possono sostenere in sessione autunnale esami di idoneità all'ultima classe o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da quello in cui non abbiano superato l'esame di maturità, esclusi gli esami di idoneità all'ultima classe del medesimo indirizzo di maturità professionale. Si ricorda che i candidati interni dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturità, possono ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni (art. 8, penultimo comma, legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970).

22) *Registri di esami.*

I registri di esami di maturità sono compilati a cura della commissione giudicatrice in duplice copia, di cui una rimane agli atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra è trasmessa al provveditore agli studi competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami (deliberazione conclusiva e giudizio; voto di maturità e valutazione dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i candidati maturi; dichiarazione di ammissione o di non ammissione alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti dichiarati non maturi).

Vengono altresì trascritte sul registro le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta, ai fini dell'indicazione sui certificati di studio, a richiesta degli interessati.

Gli atti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione.

Ogni commissione ha facoltà di verbalizzare eventuali motivi di dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.

L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per gli eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.

Una copia viene consegnata ai suoi rappresentanti, debitamente munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia viene inviata, a cura del presidente, al provveditore agli studi della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di esami.

23) *Relazione del presidente della commissione.*

I presidenti di commissioni invieranno le relazioni sugli esami, sia dei corsi ordinari sia dei corsi sperimentali, entro il 13 agosto, ai provveditori agli studi competenti; agli IRRSAE vanno inviate soltanto le relazioni sugli esami di maturità sperimentale.

I provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti dalle relazioni stesse.

24) *Diplomi di maturità e certificati provvisori.*

Qualora non pervengano tempestivamente i modelli di diploma, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la seguente dicitura: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effeti di legge, lo stesso valore». Esso perderà tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

25) *Norme abrogate.*

Sono abrogate le seguenti circolari:

a) C.M. 22 dicembre 1990, n. 360;

b) C.M. 12 aprile 1991, n. 114.

Il Ministro: MISASI

92A1757

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 3 marzo 1992, le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «C.A.T. - Coltivatori associati di tabacco - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 6 ottobre 1978, rep. 71745 32214, reg. soc. 3301 78, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Co Gi.L.A. - Cooperativa giovani lavoratori agricoli - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Savastano in data 8 luglio 1981, rep 3723, reg. soc. 5585, tribunale di Roma;

società cooperativa agricola «Aper - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata fra lavoratori diretti della terra», con sede in Latina, costituita per rogito Parlati in data 21 febbraio 1978, rep. 7837 1224, reg soc. 5473, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale di Roccasecca dei Volsci Colle Nero a r.l.», con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 3 aprile 1985, rep 5837, reg. soc. 10345, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Agritur - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 12 febbraio 1979, rep. 27624 13905, reg. soc. 5848, tribunale di Latina.

società cooperativa agricola «Eucaliptus a r.l.», con sede in Latina, costituita per rogito Nicotra in data 20 ottobre 1980, rep. 7304, reg soc. 6727, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Consorzio cooperative produttori latte - Co Pro Lat» a r.l. con sede in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 24 marzo 1976, rep 18841, reg. soc. 4737, tribunale di Latina.

società cooperativa agricola «Cooperativa S. Antonio - Società cooperativa a r.l» con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 26 novembre 1980, rep. 108703, reg. soc. 6773, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Flor Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Orsini in data 5 novembre 1976, rep 104480, reg. soc. 4960, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «C.I.A.C. - Cooperativa imprenditori agricoli Cori» a responsabilità limitata, con sede in Cori (Latina), costituita per rogito La Cava in data 5 marzo 1967, rep. 417 259, reg. soc. 1997, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Il Vitello - Società cooperativa agricola e zootecnica a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 13 gennaio 1982, rep. 31877, reg. soc. 7481, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Anastasia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 10 dicembre 1979, rep. 1495, reg. soc 6320, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «3 P - Programmare, produrre, progredire - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Lenola (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 31 luglio 1978, rep. 26212, reg. soc. 5604, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Monti Lepini 82 - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Maenza (Latina), costituita per rogito Nicotra in data 13 febbraio 1982, rep 14461, reg. soc. 7539, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Gruppo agricolo San Vito - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Monte S. Biagio (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 15 febbraio 1977, rep. 40685, reg. soc. 5099, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Comunità montana - Società cooperativa agricola a r.l.» con sede in Monte S. Biagio (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 20 febbraio 1961, rep. 29401, reg. soc. 1159, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale di Roccasecca dei Volsci di Valdolenti a r.l.», con sede in Roccasecca dei Volsci (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 3 aprile 1985, rep. 5838, reg. soc. 10344, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Cooperativa olivicola sociale sonninese - Capocroce I a r.l.», con sede in Sonnino (Latina), costituita per rogito De Carolis in data 21 febbraio 1985, rep. 5124, reg. soc. 10216, tribunale di Latina;

società cooperativa agricola «Tre Torre - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito Martone in data 12 marzo 1975, rep 4133 2961, reg. soc 1989, tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola coltivatori-allevatori ceccanese a r.l.», con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 25 marzo 1986, rep. 211, reg. soc 4833, tribunale di Frosinone;

società cooperativa agricola «Aurora a r l», con sede in Pico (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 15 gennaio 1980, rep. 22048, reg soc. 1021, tribunale di Cassino;

società cooperativa agricola «Capra Ov. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 18 febbraio 1983, rep 29007, reg soc 4464, tribunale di Viterbo;

società cooperativa agricola «C.T.C. - Cooperativa toscana coniglicoltori - Società cooperativa a r l», con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), costituita per rogito Badini in data 19 novembre 1980, rep 43578, reg. soc. 31655, tribunale di Firenze.

società cooperativa agricola «C.C T R. - Cooperativa di cultura, turismo e ristoro - Società cooperativa a r l», con sede in Pescara, costituita per rogito D'Ambrosio in data 15 gennaio 1982, rep 137325, reg. soc. 5292, tribunale di Pescara.

92A1742

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, registro n. 62 Difesa, foglio n. 123, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Salvatori Umberto, nato il 17 marzo 1912 a Fermo. — Sottrattosi alla cattura tedesca, si affiancava ai partigiani albanesi per continuare la lotta contro i tedeschi, distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio e capacità di comando. Quale comandante di squadra, durante un furioso combattimento contro forze avversarie superiori in numero e mezzi, in cui il suo battaglione era fortemente impegnato, chiedeva ed otteneva di recarsi con la sua squadra nel punto dove più aspra ferveva la lotta per attaccare un nucleo nemico che era riuscito ad infiltrarsi nello schieramento. Nell'azione condotta con decisione e sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi uomini che incitava con la parola e con l'esempio, riusciva a mettere in fuga il nemico.

Nell'inseguimento veniva colpito a morte da una raffica di mitragliatrice nemica. Esempio di cosciente coraggio e di salde virtù militari» — Presa, 15 ottobre 1944.

92A1761

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Corso dei cambi del 13 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,100	1243,100	1243,200	1243,100	1243,100	1243,100	1243,130	1243,100	1243,100	—
E.C.U.	1541,850	1541,850	1542,250	1541,850	1541,850	1541,850	1541,900	1541,850	1541,850	—
Marco tedesco	752,890	752,890	752,500	752,890	752,890	752,890	752,710	752,890	752,890	-
Franco francese	222,370	222,370	222,80	222,370	222,370	222,370	222,340	222,370	222,370	—
Lira sterlina	2186,800	2186,800	2186 —	2186,800	2186,800	2186,800	2187,030	2186,800	2186,800	-
Fiorino olandese	668,550	668,550	669 —	668,550	668,550	668,550	668,510	668,550	668,550	-
Franco belga	36,592	36,592	36,580	36,592	36,592	36,592	36,590	36,592	36,592	-
Peseta spagnola	12,023	12,023	12,050	12,023	12,023	12,023	12,022	12,023	12,023	
Corona danese	194,100	194,100	194,250	194,100	194,100	194,100	194,150	194,100	194,100	--
Lira irlandese	2007,900	2007,900	2005 —	2007,900	2007,900	2007,900	2009,250	2007,900	2007,900	—
Dracma greca	6,449	6,449	6,450	6,449	6,449	6,449	6,439	6,449	6,449	—
Escudo portoghese	8,760	8,760	8,790	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	8,760	—
Dollaro canadese	1047,250	1047,250	1046 —	1047,250	1047,250	1047,250	1047,450	1047,250	1047,250	-
Yen giapponese	9,332	9,332	9,350	9,332	9,332	9,332	9,334	9,332	9,332	—
Franco svizzero	819 —	819 —	818,500	819 —	819 —	819 —	818,760	819 —	819 —	—
Scellino austriaco	106,975	106,975	106,500	106,975	106,975	106,975	106,972	106,975	106,975	
Corona norvegese	192,130	192,130	191 —	192,130	192,130	192,130	192,180	192,130	192,130	—
Corona svedese	208,170	208,170	209 —	208,170	208,170	208,170	208,140	208,170	208,170	—
Marco finlandese	276,200	276,200	276,500	276,200	276,200	276,200	275,850	276,200	276,200	—
Dollaro australiano	946 —	946 —	948 —	946 —	946 —	946 —	948 —	946 —	946 —	—

Media dei titoli del 13 aprile 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,725
» » » 21- 4-1987/94	88,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,525
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,175
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,950
» » » » 19- 5-1986/92	100,050
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,300
» » » »	18- 6-1986/93	100,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,550
» » » »	1-11-1988/93	100,225
» » » »	18-11-1987/93	100,100
» » » »	19-12-1986/93	100,100
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,250
» » » »	15- 3-1989/94	100.200
» » » »	1- 4-1989/94	100.200
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,475
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,725
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	98.950
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	98.750
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	98,950
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	98,875
» » » »	1-12-1990/95	99,650
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,475
» » » »	1- 2-1986/96	99,450
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,550
» » » »	1- 5-1986/96	99,250
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,550
» » » »	1- 9-1986/96	98,550
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,525
» » » »	1-12-1986/96	98,600
» » » »	1- 1-1987/97	98,625
» » » »	1- 2-1987/97	98,975
» » » »	18- 2-1987/97	99,075
» » » »	1- 3-1987/97	99,175
» » » »	1- 4-1987/97	98,750
» » » »	1- 5-1987/97	98,725
» » » »	1- 6-1987/97	98,675
» » » »	1- 7-1987/97	98,525
» » » »	1- 8-1987/97	98,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,150
» » » »	1- 3-1991/98	98,600
» » » »	1- 4-1991/98	98,300
» » » »	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98.525
» » » »	1- 7-1991/98	98,325
» » » »	1- 8-1991/98	98,400
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	98.850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99.750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	97.775
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	100.100
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99.525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,900
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	100.025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	100.100
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,125
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100.150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99.925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99.950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100.025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99.925
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98.300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99.825
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,975
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99.875
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99.875
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99.950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100.875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98.100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99.750
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,850
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96.725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,100
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94.500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102.050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	109,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103.900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104.600

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M13042

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 16 marzo 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Fondo interbancario di garanzia è stata determinata nella misura annua lorda di L. 40.000.000, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

92A1760

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Jesi

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Jesi che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, in una costituenda società per azioni denominata «Cassa di risparmio di Jesi S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Jesi S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 105 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad esclusione di un fondo cassa, per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Jesi S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Jesi»;

il successivo aumento di capitale della Cassa di risparmio di Jesi S.p.a., da lire 105 miliardi a lire 150 miliardi di valore nominale, con apporto di contanti per circa lire 100 miliardi tenuto conto del sovrapprezzo azionario, e relativa modifica statutaria. L'aumento sarà attuato tramite l'emissione contemporanea, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, di azioni ordinarie e privilegiate da offrire, rispettivamente, in sottoscrizione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e al pubblico dei risparmiatori.

Conclusa l'operazione l'assetto proprietario della Cassa di risparmio di Jesi S.p.a. sarà il seguente: Fondazione Cassa di risparmio di Jesi 70%, Cassa di risparmio delle provincie lombarde 20%, azionisti privati 10%.

Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90 la Cassa di risparmio di Jesi dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria nel momento in cui sarà perfezionato l'iter costitutivo della «Cassa di risparmio di Jesi S.p.a.» e la sua iscrizione all'albo delle aziende di credito.

92A1759

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'«Abacus '92 - Mostra e mercato dell'informatica e della telematica per lo studio, l'hobby, la casa» che avrà luogo a Milano dal 7 maggio 1992 all'11 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Mido '92 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dall'8 maggio 1992 all'11 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «12° Euroforesta - Salone delle attività forestali» che avrà luogo a Verona dall'8 maggio 1992 all'11 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «17° Herbora - Salone internazionale dell'erboristeria e derivati di origine naturale» che avrà luogo a Verona dall'8 maggio 1992 all'11 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «70ª Fiera campionaria internazionale di Padova» che avrà luogo a Padova dal 16 maggio 1992 al 24 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Star - Salone internazionale del tessile d'arredamento, tappeti, tendaggi, moquettes, stoffe per mobili, rivestimenti murali e biancheria per la casa» che avrà luogo a Milano dal 21 maggio 1992 al 24 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Sasmil - 13° Salone internazionale degli accessori e dei semilavorati per la fabbricazione e finitura dei mobili, degli imbottiti e dei manufatti di legno in genere» che avrà luogo a Milano dal 21 maggio 1992 al 26 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «6° Riabitat» che avrà luogo a Genova dal 27 maggio 1992 al 31 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «12th International Tug and Salvage Exhibition - 1st Genoa Workboat Show '92» che avrà luogo a Genova dal 27 maggio 1992 al 29 maggio 1992.

92A1743

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto interministeriale 2 aprile 1992 alla società per azioni Magazzini generali silos e frigoriferi è stata revocata l'autorizzazione a gestire un deposito franco sito al Pontile Vittorio Emanuele nel porto di Napoli.

La stessa società viene autorizzata a gestire un deposito franco sito al molo Carmine sempre nel porto di Napoli.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1991 alla S.p.a. «Posmerci» viene revocata l'autorizzazione a gestire un magazzino generale di deposito per merci nazionali, nazionalizzate ed estere, sito in Marghera (Venezia), e l'autorizzazione medesima è volturata a favore del «Gruppo Pos S.r.l.».

92A1762

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società fiduciaria Mercurio S.p.a., in Torino, e sue attratte.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1992 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto alla sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di cui all'oggetto — perché dimissionario — dott. Piero Antonio Cinti, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il dott. Vincenzo Proia, nato a Luco dei Marsi il 4 gennaio 1935, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

92A1763

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 i poteri conferiti al dottor Giancarlo Colatei, commissario governativo della società cooperativa «Valchiria III - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 23 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia Andromaca terza a r.l., con sede in Nettuno (Roma), costituita il 5 novembre 1979 per rogito notaio Luigi Romano ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Alfredo Maccallini.

92A1764

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1510 dell'11 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del defunto prof. Gianfranco Sinigaglia un legato consistente in una collezione di valvole per un valore complessivo di L. 70.000.000 da destinare al museo di fisica, presso il dipartimento di fisica dove dovrà essere esposta per un periodo non inferiore a dieci anni.

92A1834

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2070 dell'11 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna la donazione consistente nella somma di L. 30.000.000 al fine di istituire due premi di laurea dell'importo di L. 15.000.000 ciascuno, in memoria dello scomparso presidente del suddetto Ente fiere, Vincenzo Galetti, e da assegnare ad un laureato dell'Universitàdegli studi di Bologna della facoltà di giurisprudenza o di economia e commercio o di scienze politiche, per gli anni accademici 1991-92 e 1992-93.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2072 dell'11 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Birgit Key Aberg vedova Busoli la donazione consistente nella somma di L. 51.000.000 nonché in n. 13.900 azioni Mediobanca del valore di L. 210.500.000 depositate presso la Banca commerciale italiana, sede di Bologna, al fine di finanziare soggiorni per studenti dell'Università di Bologna, presso l'Università di Upsala (Svezia) e di contribuire, con la restante somma, (non inferiore alla metà della donazione), ai lavori di restauro dell'ex convento di S. Giovanni in Monte.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2073 dell'11 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Bruno Magnani, direttore dell'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia una donazione consistente in una raccolta di n. 103 testi scientifici del valore complessivo di L. 9.596.300.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2181 dell'11 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della «Castellini S.p.a.», con sede in Castel Maggiore (Bologna), la donazione consistente nei seguenti strumenti da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica:

un Surface air system art. 5203;

un Alimentatore rete art. 5235;

un Remote switch art. 5213;

uno Stativo tel. micro art. 5214,

il tutto per un valore complessivo di L. 3.649.135 comprensivo di I.V.A.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2071 del 13 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Digital Equipment S.p.a., con sede legale in Milano, una donazione consistente in:

1) un elaboratore elettronico del valore di L. 248.000.000, da destinare all'attuazione del sistema informativo bibliotecario, per la gestione della posta elettronica nonché come potenza di calcolo a fini scientifici;

2) complesso di attrezzature, del valore di L. 90.000.000, costituente il sistema di informatizzazione dell'aula magna nella sede dell'ex chiesa di Santa Lucia,

il tutto per un valore complessivo di L. 338.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2183 del 13 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Prodotti Roche S.p.a.», con sede in Milano, la donazione consistente in un microtomo a rotazione universale 2045/Pabisch, del valore di L. 10.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2180 del 14 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Silvio De Simone la donazione consistente nella somma di L. 18.000.000 da utilizzare per lavori di ristrutturazione di immobili e strutture di pregio, fermo restando l'onere, per l'Università, di devolvere l'1,5% della somma stessa all'U.N.I.C.E.F. - Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 2182 del 14 gennaio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Hospal - Dasco S.p.a. con sede in Medolla (Modena), la donazione consistente in una pompa di infusione del valore di L. 1.800.000 da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, servizio di fisiopatologia della riproduzione, cattedra di endocrinologia ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia.

92A1765

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1977 del 26 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della S.a.s. Ga-Ma di Gardelli Marzocchi Luisa e C., con sede in Bologna, la donazione di una «Videocamera Wisap Endoview» del valore di L. 19.618.500 + I.V.A. a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica al fine di continuare le ricerche applicate nel campo del miglior approccio diagnostico-terapeutico nel settore della patologia chirurgica gastroenterologica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2049 del 26 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: la somma di L. 6.000.000 dal gruppo MIT S.r.l. di Carpi; la somma di L. 5.000.000 dalla Fondazione cassa di risparmio di Modena; la somma di L. 500.000 dalla ditta Perla di Bologna,

tutte a favore del dipartimento di economia aziendale, quali contributi per il convegno «Industria tessile-abbigliamento e processi di rilocalizzazione» la somma di L. 2.000.000 dal Banco S. Gemignano e S. Prospero di Modena, a favore dell'istituto di applicazione forense, quale contributo per l'organizzazione di seminari e tavole rotonde promosse dell'istituto stesso.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1893 del 29 novembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Carimonte S.p.a. di Bologna la donazione della somma di L. 30.000.000 come contributo per l'acquisto di attrezzature.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2120 del 12 dicembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) dalla Banca Popolare dell'Emilia, sede di Modena, la somma di L. 9.500.000; dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena la somma di L. 9.074.250; dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 9.000.000; dal Rotary club di Modena la somma di L. 8.723.000, tutte a favore dell'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica, quale contributi per l'acquisto di un'apparecchiatura «Neoprobe 1000», per la chirurgia radioimmunoguidata;

2) dalla regione Emilia-Romagna la somma di L. 10.000.000, dalla Max Mara Fashion Group di Reggio Emilia la somma di L. 2.000.000, entrambe a favore del dipartimento di economia aziendale, quali contributi per il convegno «Industria tessile-abbigliamento e processi di rilocalizzazione», che si è svolto nei giorni 5 e 6 dicembre 1991;

3) dalla Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, la somma di L. 2.000.000, dalla Banca popolare dell'Emilia, sede di Modena, la somma di L. 2.000.000, entrambe a favore dell'istituto di applicazione forense, quali contributi per l'organizzazione delle varie iniziative premosse dall'istituto stesso.

Con decreto del prefetto di Modena n. 2216 del 24 dicembre 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni disposte dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena:

a) L. 6.000.000 a favore del dipartimento di biologia animale, quale contributo per l'acquisto di un personal computer;

b) L. 4.000.000 a favore dell'istituto di fisiologia umana, quale contributo per l'acquisto di attrezzature scientifiche;

c) L. 1.000.000 a favore dell'istituto ed orto botanico, quale contributo per l'organizzazione del quinto corso di palinologia

92A1766

Autorizzazione all'Associazione centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni), in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1992, registro n. 3 Università e ricerca, foglio n. 383, l'Associazione centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni), con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Mario De Dominicis consistente in due appartamenti siti in Roma, uno in piazzale Ardigò n. 30, angolo via Spedalieri, riportato al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita 28375, foglio 853, n. 307, sub 40; l'altro in viale Eritrea n. 154, riportato al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita 38463, foglio 566, n. 123, sub 36, ai quali è stato attribuito da parte dell'ufficio tecnico erariale di Roma un valore complessivo di L. 1.001.000.000.

92A1767

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «G.S.G. - Soc. coop. a r.l.», in Monfalcone, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 865 del 4 marzo 1992, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «G.S.G. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monfalcone, costituita il 22 ottobre 1987 per rogito notaio dott. Pietro Zotti di Monfalcone ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi, il dott. Angelo Palumbo con studio in Gorizia, via IX Agosto, 9.

92A1768

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1991 recante: «Concessione di contributi per il finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1992)

In corrispondenza del numero 259 dell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante il soggetto proponente, in luogo di: «*Macerata* S.a.s.», si legga: «*Macercarta* S.a.s.».

In corrispondenza del numero 98 dello stesso allegato, riportato alla pag. 8, nella medesima colonna riportante il soggetto proponente, in luogo di: «*SOGEIMO* - Novara Ambiente S.r.l.», si legga: «*SOGEINO* - Novara Ambiente S.r.l.».

Alla stessa pagina, in corrispondenza del numero d'ordine 246, nella colonna riportante il finanziamento proposto, in luogo della cifra, «*1.035.000*», si legga: «*1.305.000*».

92A1769

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 30 marzo 1992 concernente «Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 aprile-14 maggio 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992).

Al secondo comma del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 16, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992, è pari al *12,05* per cento.», si legga: «... per il periodo 15 aprile-14 maggio 1992, pari al *13,05* per cento.».

92A1788

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V E Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10,
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200